

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 25/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Dott. Sabino Luce, **Presidente**, dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Alessandro Levanti, dall'Avv. Angelo Venturini, dall'Avv. Fabio Micali **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA** e del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 13 ottobre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(33) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO BIANCUCCI (all'epoca dei fatti, Legale rappresentante della Società Valdelsa F. Colligiana Srl), GIORGIO BRESCIANI (all'epoca dei fatti, Direttore Generale della Società Valdelsa F. Colligiana Srl) Società VALDELSA F. COLLIGIANA Srl - (nota N° 376/1493pf09-10/AM/ma del 14.7.2011).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 15 luglio 2011, il Procuratore federale deferiva innanzi a questa Commissione il Signor Fabio Biancucci ed il Signor Giorgio Bresciani, all'epoca dei fatti dirigenti della Valdelsa Colligiana Srl per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS perché in relazione all'articolo 3 dell'Accordo Collettivo tra Allenatori Professionisti e Società Sportive e dell'articolo 8 comma 14 del CGS hanno omesso di depositare presso la competente Lega, entro 5 giorni dalla stipula, il contratto economico perfezionato il 4 gennaio 2010, con il tecnico Maurizio Costantini, impedendo così il rilascio del visto di esecutività dello stesso; nonché la Valdelsa Colligiana Srl per la violazione dell'art. 4, comma 1 CGS a titolo di responsabilità diretta per la condotta ascrivibile ai propri legali rappresentanti.

I deferiti non facevano pervenire memorie difensive nei termini previsti.

### **Il dibattimento**

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: per il Signor Fabio Biancucci l'inibizione per mesi 3, per il Signor Giorgio Bresciani l'inibizione per mesi 3, per la Valdelsa Colligiana Srl, l'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00). Nessuno è comparso per i deferiti.

### **I motivi della decisione**

La Commissione disciplinare, esaminati gli atti, le prove prodotte dalla Procura federale, nonché all'esito dell'odierno dibattimento, rileva quanto segue: nel merito si osserva che dall'esame della documentazione allegata al deferimento, in effetti i deferiti hanno omesso di depositare presso la competente Lega, entro 5 giorni dalla stipula, il contratto economico perfezionato il 4 gennaio 2010 con il tecnico Maurizio Costantini, impedendo così il rilascio del visto di esecutività dello stesso.

In conclusione, da un attento esame, delle prove prodotte dalla Procura federale, ed all'esito del dibattimento, sono emerse prove sufficienti ad evidenziare, oltre ogni

ragionevole dubbio, la responsabilità dei deferiti per tutte le violazioni indicate dalla Procura federale nel richiamato deferimento.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto commina a carico dei Signori Fabio Biancucci l'inibizione per mesi 2 (due), per il Signor Giorgio Bresciani l'inibizione mesi 2 (due), per la Valdelsa Colligiana Srl, l'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).

**(89) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO LOMBARDI (all'epoca dei fatti, Presidente della Società Salernitana Calcio 1919 Spa) FRANCESCO RISPOLI (all'epoca dei fatti, Amministratore Unico della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), Società SALERNITANA CALCIO 1919 Spa ▪ (nota N°. 898/906pf10-11/AM/ma del 9.8.2011).**

la Commissione disciplinare;

letto il deferimento; esaminati gli atti, udite le conclusioni del rappresentante della Procura federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di tutti gli incolpati e l'applicazione al Sig. Lombardi Antonio della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00), al Sig. Rispoli Francesco quella di mesi 1 (uno) di inibizione oltre a quella di € 2.000,00 (€ duemila/00) di ammenda ed alla Salernitana Calcio 1919 Spa quella dell'ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00), osserva quanto segue.

L'ipotesi accusatoria scaturisce dall'esposto inoltrato dall'Avv. Lucia Bianco, legale del calciatore Sig. Bastrini Alessandro, inoltrato alla Procura federale, alla Lega Professionisti ed alla Covisoc con il quale viene comunicato che la Società deferita ha convocato il giocatore presso la propria sede per provvedere alla liquidazione delle spettanze dell'atleta, ma durante la riunione, avvenuta alla presenza del predetto legale, il Sig. Lombardi, Presidente Onorario del sodalizio, assicurava che il relativo bonifico sarebbe stato effettuato l'indomani, invitando il Sig. Bastrini a recarsi intanto presso il notaio incaricato dalla Società per sottoscrivere la quietanza liberatoria.

In effetti il calciatore, assistito dal suo difensore, provvedeva ad effettuare il suddetto adempimento insieme al Sig. Rispoli, amministratore unico della Salernitana.

Il pagamento, contrariamente a quanto promesso, veniva effettuato con un paio di settimane circa di ritardo ed inoltre in misura ridotta, cioè pari alla metà del dovuto, tanto che il competente Collegio Arbitrale della FIGC, in precedenza adito, condannava la Società al pagamento del residuo, maggiorato degli interessi legali.

La Procura federale avviava le proprie indagini provvedendo tra l'altro all'audizione dei due dirigenti, i quali dichiaravano che al momento della sottoscrizione della liberatoria il Bastrini era già stato soddisfatto in relazione alle sue spettanze e che pertanto non aveva più nulla da percepire.

Nel contempo asserivano di non sapersi spiegare per quale ragione in epoca successiva era stato effettuato il bonifico menzionato nell'esposto, ed il Rispoli affermava altresì di essere all'oscuro della procedura arbitrale e dell'esito della stessa.

Le dichiarazioni rese dai due deferiti si appalesano inattendibili e manifestamente incongruenti, non potendosi ritenere ragionevole che un soggetto che sa di aver già integralmente soddisfatto la propria controparte provveda ad effettuare ulteriori pagamenti che ovviamente ritiene non dovuti.

Ben può affermarsi quindi che i due tesserati abbiano indotto il calciatore a dichiarare il falso nel sottoscrivere la liberatoria, anzi il Rispoli, partecipando all'adempimento effettuato innanzi al notaio, ha concorso in prima persona a rilasciare la dichiarazione mendace.

Gli stessi hanno altresì effettuato in ritardo il (parziale) pagamento in spregio della vigente normativa regolamentare.

La Commissione ritiene pertanto che sia stata raggiunta la prova dell'illecito contestato, nei limiti dell'incolpazione, che ovviamente vincola la decisione del collegio giudicante.

Con la loro condotta i deferiti sono incorsi nella violazione disciplinare contestata e conseguentemente gli stessi sono passibili delle sanzioni siccome indicate nel dispositivo; dell'illecito deve essere chiamata a rispondere per responsabilità diretta la Società e ciò alla luce delle qualifiche rispettivamente rivestite dai suoi due tesserati.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento ed applica al Sig. Lombardi Antonio la sanzione di giorni 15 (quindici) di inibizione, al Sig. Rispoli Francesco quella di mesi 1 (uno) di inibizione ed alla Salernitana Calcio 1919 Spa quella dell'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).

**(498) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EDOARDO CASTELLUCCI (calciatore tesserato per la Società ASD Real Celano), MARCELLO PROSIA (Direttore Sportivo della Società ASD Real Celano), EMILIO CAPALDI (Direttore Generale della Società Celano FC Olimpia Srl) Società ASD REAL CELANO e CELANO FC OLIMPIA - (nota N°. 8376/009pf10-11/AM/ma del 6.5.2011).**

Il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

- il calciatore Edoardo Castellucci tesserato per la Società Real Celano;
- Prosia Marcello, direttore sportivo della Real Celano;
- Emilio Capaldi, Direttore Generale della FC Olimpia Celano;
- la Società ASD Real Celano;
- la Società Celano FC Olimpia Srl;

per rispondere i primi tre delle violazioni di cui all'art. 1, comma 1 CGS, in relazione agli artt. 96 comma 1 NOIF, e 33 Reg. S.G.S. per avere, in concorso tra loro, mediante un fittizio trasferimento del calciatore Edoardo Castellucci, accettato anche da quest'ultimo, alla Real Celano, per un periodo di tempo assolutamente risibile (dal 29 al 31 agosto 2009), eluso la disposizione di cui all'art. 96 delle NOIF, con lo scopo di limitare il pagamento del premio di preparazione dovuto alla ASD Aquilotti San Rocco con la quale il calciatore Edoardo Castellucci era stato precedentemente tesserato; la Società ASD Real Celano per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, del CGS, in relazione alla condotta ascritta al proprio Direttore sportivo con potere di rappresentanza e al proprio tesserato; la Società Celano FC Olimpia per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, in relazione alla condotta ascritta al proprio Direttore Generale con potere di rappresentanza.

I difensori dei deferiti Capaldi e Prosia hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali hanno chiesto il proscioglimento dei loro assistiti.

All'udienza del 13/10/2011 il rappresentante della Procura ha richiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni: squalifica di otto giornate per Edoardo Castellucci, inibizione di mesi otto per Prosia Marcello e Emilio Capaldi, ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per la

Società ASD Real Celano e di € 6.000,00 (€ seimila/00) per la Società Celano FC Olimpia Srl.

I difensori dei deferiti Prosia e Capaldi e della soc. Celano FC Olimpia si sono riportati alle rispettive memorie difensive e, comunque hanno chiesto il proscioglimento dei propri assistiti. Nessuno è comparso per il Castellucci e per la Società Real Celano.

Dagli atti del presente procedimento emerge che con raccomandata 27-05-2010 la Società ASD Aquilotti S. Rocco denunciava la mancata corresponsione del premio di preparazione in suo favore riguardante il calciatore Castellucci Edoardo, atteso che, lo stesso calciatore, dopo aver militato nella Società Aquilotti per due stagioni sportive consecutive: 2007-08 e 2008 - 2009 nel settore giovanile, nella stagione successiva 2009-10 approdava al settore giovanile della Celano FC Olimpia Spa, Società iscritta al campionato professionistico 2<sup>a</sup> divisione. Nella predetta missiva si evidenziava altresì, che, la Società Aquilotti si era rivolta alla Commissione Premi di Preparazione per ottenere il dovuto riconoscimento inerente alle attività sportive ed educative volte alla crescita del Castellucci, e che la stessa Commissione, in data 19-04-10 aveva respinto il suddetto ricorso, avendo accertato che il calciatore in questione non era vincolato per la Società resistente, ovvero la Celano FC Olimpia Spa, bensì con la Società ASD Real Celano, Società militante nel campionato di 3<sup>a</sup> categoria, che aveva trasferito in prestito il predetto calciatore alla Celano Olimpia. Nella stessa nota si rilevava che l'ASD Real Celano non possedeva all'epoca del tesseramento, il settore giovanile, e che, vista l'età del calciatore, nato il 19-02-'95, alla data del vincolo l'atleta di anni 14 non poteva essere impiegato dalla Società Real Celano, e ciò, conclude la predetta nota, in spregio all'art. 1 del CGS in relazione agli artt. 96, comma 1 NOIF e 33 Reg. S.G.S.. Pertanto la Società Aquilotti chiedeva dichiararsi la responsabilità della Celano FC Olimpia e ASD Real Celano, con conseguente riconoscimento del giusto premio di preparazione.

Effettivamente dalla lettura del tabulato storico del calciatore Castellucci Edoardo, nato il 19-02-'95 (matr. 5.323.994), risulta che lo stesso, dopo una militanza nel Settore Giovanile C.R. Abruzzo nella Società Aquilotti S. Rocco (matr. 600101), in data 29-08-09, veniva vincolato a titolo definitivo per la ASD Real Celano (matr. 600.790) Società di 3<sup>a</sup> categoria, e, solo dopo due giorni, in data 31-08-09 veniva trasferito in prestito sino al 30-06-10 alla Celano F.C. Olimpia Srl (matr. 62.999) soc. iscritta alla Lega Professionistica 2<sup>a</sup> div..

Come è noto la "ratio" del combinato disposto degli artt. 31, comma 3, e 96 delle NOIF è duplice: da un lato riconoscere, in favore delle Società di "provenienza", a fronte dell'insussistenza di ogni vincolo, un indennizzo per la "perdita" del tesserato, anche al fine di consentire nuovi investimenti, indispensabili ai fini della cura dei vivai giovanili. Dall'altro evitare, attraverso il divieto di ogni vincolo per il calciatore giovane e la predeterminazione della misura del "premio di preparazione", che l'attività giovanile sia oggetto di indebite speculazioni.

Non c'è dubbio che i deferiti, con la fittizia interposizione della Società Real Celano nel trasferimento del Castellucci dalla Aquilotti alla Celano Olimpia, abbiano inteso eludere tale normativa.

Le giustificazioni fornite dagli incolpati sono incredibili ed incoerenti. Perché mai la Real Celano avrebbe tesserato il Castellucci se non era idoneo a partecipare alla categorie di competenza della Società? E cosa mai poteva aver rilevato di nuovo l'allenatore o i dirigenti della Real Celano in quarantotto ore senza averlo mai visto neppure allenarsi? E

perché l'Olimpia Celano avrebbe preso in prestito il Castellucci senza visionarlo e senza che neppure il Real Celano l'avesse mai visionato?

La risposta può essere una sola: seguendo una prassi antiregolamentare della quale questa Commissione ha, purtroppo, avuto più volte modo di occuparsi, la Real Celano e l'Olimpia Celano hanno posto in essere la classica triangolazione finalizzata a ridurre l'indennizzo da versare alla Società di provenienza.

Particolarmente disdicevole è il goffo tentativo di coprire l'illecito messo in atto successivamente all'esposto mediante un vorticoso giro di "liberatorie" e di ricevute fiscali ogni volta diverse. Tra l'altro che la prima ricevuta della somma di € 1.000,00 (€ mille/00) fosse intestata alla Olimpia Celano dimostra quale fosse la Società interessata ab initio al calciatore e quindi l'effettiva erogatrice della somma.

Assolutamente irrilevante è la circostanza che il tesseramento definitivo dopo la stagione di prestito non sia stato perfezionato per motivi formali. In primis l'Olimpia Celano ha effettivamente tentato di tesserare il Castellucci nel 2010-2011 ma in ogni caso questa valutazione ex post, ad oltre un anno dai fatti, era imprevedibile allorché i deferiti posero in essere l'illegittima triangolazione ed è assolutamente irrilevante ai fini della sussistenza dell'illecito disciplinare contestato. Anzi questa circostanza aggrava ulteriormente le conseguenze dannose della condotta antiregolamentare perché impedisce definitivamente qualsiasi rivendicazione economica della Società di provenienza.

In ogni caso, come già detto, la ratio della normativa in questa materia non è certo quella di impedire i tesseramenti ma quella di salvaguardare i valori sportivi ed educativi in un settore particolarmente importante e delicato come quello giovanile con la tutela dei giovani calciatori e dei vivai.

Risulta pertanto provata la responsabilità dei deferiti per i quali appaiono congrue le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Infligge ai deferiti le seguenti sanzioni: squalifica di 3 (tre) giornate per Edoardo Castellucci, inibizione di mesi 6 (sei) ciascuno per Prosia Marcello e Emilio Capaldi, ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per la Società ASD Real Celano e di € 4.000,00 (€ quattromila/00) per la Società Celano FC Olimpia Srl.

**(4) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO FERRARI (all'epoca dei fatti, Presidente della Società AC Rodengo Saiano Srl), Società AC RODENGO SAIANO Srl - (nota N°. 083/1656 pf09-10/GR/mg del 4.7.2011).**

### **Il Deferimento**

Con atto del 4 luglio 2011 la Procura federale ha deferito alla scrivente Commissione:

- il Sig. Alessandro Ferrari, presidente della AC Rodengo Saiano Srl;
- la AC Rodengo Saiano Srl;

per rispondere:

– il Sig. Alessandro Ferrari delle violazioni di cui agli artt. 53, comma 1 e comma 2, NOIF e dell'art. 1, comma 1, CGS per avere rinunciato, senza fornire alcuna giustificazione, a partecipare alla fase finale della Coppa Allievi e Giovanissimi Professionisti nella stagione 2009/2010;

– la AC Rodengo Saiano Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per le violazioni ascritte al proprio Presidente.

La Procura ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare poiché dalle indagini esperite a seguito della segnalazione della Segreteria del Settore Giovanile e Scolastico del 25.5.2010 n. 20.7602 accertava che la predetta AC Rodengo Saiano Srl si era ritirata dalla predetta competizione senza alcuna giustificazione.

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Alla riunione del 13 ottobre 2011 è presente il rappresentante della Procura federale Avv. Liberati, il quale ha concluso per l'affermazione della responsabilità dei deferiti, chiedendo l'irrogazione delle sanzioni dell'inibizione di mesi 6 (sei) per il Sig. Alessandro Ferrari e dell'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) per la Società AC Rodengo Saiano Srl; nessuno è comparso per le parti deferite.

### **I motivi della decisione**

Dalla documentazione in atti risulta incontestato che il Sig. Alessandro Ferrari, nella qualità di Presidente della AC Rodengo Saiano Srl, vincitrice delle categorie regionali Allievi e Giovanissimi Professionisti, ha ritirato la Società dalle fasi finali della Coppa Allievi e Giovanissimi Professionisti della stagione 2009/2010 (nota della Società 20.5.2010, all. 2 al deferimento).

Emerge, altresì, che la AC Rodengo Saiano Srl non ha fornito alcuna giustificazione della mancata partecipazione in esame, essendosi la Società limitata a motivare la propria rinuncia per imprecisati e, pertanto, irrilevanti "vari motivi" (all. 2 citato).

Ne discende, quindi, che il Sig. Alessandro Ferrari, avendo agito nella qualità di Presidente della AC Rodengo Saiano Srl, è responsabile della ingiustificata partecipazione oggetto del deferimento e, conseguentemente, che la AC Rodengo Saiano Srl è responsabile in via diretta per il fatto ascritto al proprio Presidente.

### **Il dispositivo**

Pertanto la Commissione disciplinare nazionale, accertate le violazioni contestate dalla Procura federale, condanna il Sig. Alessandro Ferrari alla sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) e, per responsabilità in via diretta, la AC Rodengo Saiano Srl alla sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).

**(65) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIER PAOLO PUCCI (all'epoca dei fatti, dirigente accompagnatore della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), Società AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 Srl ▪ (nota N°. 546/905pf 10-11/AM/ma del 21.7.2011).**

### **Il Deferimento**

Con atto del 21 luglio 2011 la Procura federale ha deferito alla scrivente Commissione:

- il Sig. Pier Paolo Pucci, presidente della AS Lucchese Libertas Srl;
- la AS Lucchese Libertas 1905 Srl;

per rispondere:

- il Sig. Pier Paolo Pucci della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS per essere venuto meno ai doveri di lealtà e correttezza non consentendo all'Osservatore Arbitrale Sig. Anselmi Davide di accedere allo spogliatoio dello stadio comunale Saltocchio di Ponte a

Morano-Lucca in occasione della gara Lucchese-Spal del campionato nazionale "D.Beretti" disputata il 22 gennaio 2011;

- la AS Lucchese Libertas 1905 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per la violazione ascritta al proprio dirigente.

La Procura ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare poiché dalle indagini esperite a seguito di segnalazione del Sig. Davide Anselmi, osservatore arbitrale del Comitato regionale A.I.A. Toscana, accertava che al Sig. Anselmi non è stato consentito di accedere agli spogliatoi dello stadio dove è stata disputata la gara Lucchese-Spal del campionato nazionale "D.Beretti" del 22 gennaio 2011, nonostante si fosse espressamente qualificato quale osservatore arbitrale esibendo la relativa tessera federale per un ingiustificato divieto opposto dal dirigente accompagnatore della Lucchese, Sig. Pier Paolo Pucci.

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Alla riunione del 13 ottobre 2011 è presente il rappresentante della Procura federale Avv. Liberati, il quale ha concluso per l'affermazione della responsabilità dei deferiti, chiedendo l'irrogazione delle sanzioni dell'inibizione di mesi 3 (tre) per il Sig. Pier Paolo Pucci e dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per la Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl; nessuno è comparso per le parti deferite.

### **I motivi della decisione**

Dalla documentazione in atti risulta incontestato che il Sig. Pucci, nella qualità di dirigente accompagnatore della AS Lucchese Libertas 1905 Srl, non ha consentito al Sig. Davide Anselmi, osservatore arbitrale del Comitato regionale A.I.A. Toscana, di accedere all'ingresso agli spogliatoi dello stadio dove era stata disputata la gara Lucchese-Spal del campionato nazionale "D.Beretti" del 22 gennaio 2011 (nota Lega Pro, Segreteria del giudice sportivo del 29.1.11; nota 16.3.20011 della Procura federale ed allegati nn. 3, 5 e 6).

Emerge, altresì, che il Sig. Pucci non ha fornito alcuna credibile giustificazione del diniego di accesso allo stadio opposto al Sig. Anselmi, essendosi egli limitato a motivare il proprio diniego adducendo l'inverosimile, ed in ogni caso ingiustificabile, circostanza di non aver compreso che il Sig. Anselmi era un osservatore arbitrale A.I.A. nonostante la esibizione della tessera federale attestante la qualifica da parte dell'Anselmi (all. 6 citato).

Ne discende, quindi, che il Sig. Pier Paolo Pucci, è responsabile della ingiustificata partecipazione oggetto del deferimento e, conseguentemente, che la AS Lucchese Libertas 1905 Srl è responsabile in via diretta per il fatto ascritto al proprio dirigente.

### **Il dispositivo**

Pertanto la Commissione disciplinare nazionale, accertate le violazioni contestate dalla Procura federale, condanna il deferito Pier Paolo Pucci alla sanzione dell'inibizione di mesi 1 (uno), per responsabilità in via diretta, la AS Lucchese Libertas 1905 Srl alla ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).

**(31) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO SALERNO (Presidente della Società Torino Calcio Femminile), Società TORINO CALCIO FEMMINILE ASD - (nota N°. 343/1222pf10-11/MS/AM/vdb del 14.7.2011).**

la Commissione disciplinare;

letto il deferimento; esaminati gli atti, udite le conclusioni delle parti presenti, con il rappresentante della Procura federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi gli incolpati e l'applicazione al Sig. Salerno Roberto della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione ed alla ASD Torino Calcio Femminile quella dell'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), mentre il difensore degli incolpati ha invocato il proscioglimento di questi ultimi ed in subordine l'erogazione delle sanzioni minime, osserva quanto segue.

L'ipotesi accusatoria scaturisce dalla missiva inoltrata in data 15/3/2011 dal Presidente dell'Associazione Italiana Calciatori alla Procura federale con la quale viene comunicato che la Società deferita stava impedendo, senza giustificato motivo, alla calciatrice Sig.na Carissimi Marta di allenarsi regolarmente insieme alle compagne di squadra.

La Procura federale avviava le proprie indagini provvedendo tra l'altro all'audizione di numerosi tesserati, tra cui il Sig. Salerno, Presidente della Società, l'allenatore della prima squadra, la Carissimi e alcune sue compagne di gioco.

Dagli accertamenti è emerso che il Salerno, alla luce dei più che negativi risultati fatti registrare in quel periodo dalla compagine di serie A, cercava di ridurre l'ammontare degli emolumenti a suo tempo concordato con le diverse giocatrici, prima invitandole a sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia da lui predisposta, poi invocando l'applicazione dell'art. 6 dell'accordo economico stipulato tra le parti.

Essendosi registrato il rifiuto alla predetta sottoscrizione da parte della quasi totalità delle calciatrici interpellate, ed in particolare quello della Carissimi, il Salerno adottava nei confronti di quest'ultima il provvedimento paradisciplinare di divieto di allenarsi con le compagne di squadra, imputandole uno scarso impegno ed in conseguenza un insufficiente rendimento e motivando la sua decisione con la necessità di preservare la squadra e lo spogliatoio dalle intemperanze della Carissimi e dalle negative ripercussioni di esse.

In sede di audizione da parte del collaboratore della Procura federale il Salerno ribadiva la sua posizione, mentre la calciatrice confermava il contenuto di un promemoria da lei inviato alla AIC, contestando quanto affermato dalla Società, con particolare riferimento al presunto scarso rendimento, smentito dalle sue ripetute convocazioni nella Nazionale italiana.

Sotto il profilo della ricostruzione storica gli altri tesserati ascoltati dalla Procura confermavano le modalità dell'accaduto siccome innanzi succintamente riportate.

Le dichiarazioni rese dal deferito stanno a dimostrare il suo particolare accanimento nei confronti della Carissimi, da lui accusata di comportarsi in maniera inadeguata giacchè contestava le decisioni della Società e si rifiutava di accettare la riduzione dei compensi pattuiti.

In concreto quindi alla calciatrice non è stato assicurato l'esercizio del suo diritto di ricevere un'adeguata preparazione rapportata al suo potenziale tecnico/agonistico, e ciò senza ragione plausibile.

Per giustificare le sue azioni il Salerno ha illegittimamente invocato l'applicazione dell'art. 6 dell'accordo economico stipulato con la calciatrice, ma da un esame anche superficiale di tale norma si evince ictu oculi la sua inconferenza nel caso in esame, regolando la stessa fattispecie del tutto differenti da quella in parola.

Tale illecita interpretazione da parte del Presidente della Società non può ritenersi frutto di mero errore, piuttosto indica che la stessa era indirizzata alla ricerca di appigli atti a

giustificare le sue decisioni e quindi di addivenire alla rivisitazione delle pattuizioni di natura finanziaria.

La Commissione ritiene pertanto che sia stata raggiunta la prova dell'illecito contestato; con la sua condotta il deferito è incorso nella violazione disciplinare prevista dall'art. 91 commi 1 e 2 delle NOIF anche in relazione all'art. 3 del protocollo d'intesa LND/AIC e conseguentemente lo stesso è passibile della sanzione siccome indicata nel dispositivo; dell'illecito deve essere chiamata a rispondere per responsabilità diretta la Società e ciò alla luce della qualifica rivestita dal suo tesserato.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento ed applica al Sig. Salerno Roberto la sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione ed alla ASD Torino Calcio Femminile quella dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

Il Presidente della CDN  
**Dott. Sabino Luce**

**Publicato in Roma il 13 Ottobre 2011.**

Il Segretario Federale  
**Antonio Di Sebastiano**

Il Presidente Federale  
**Giancarlo Abete**